

CIRC.



COPIA COPIA

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI  
Servizio Polizia Amm.va e Sociale  
Div. Prima - Sez. II

N.559/C.8319.10089.D.1

Roma, 6 luglio 1994

OGGETTO: Vigilanza privata - Servizi di scorta valori.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
e, per conoscenza:	
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA	PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	LORO SEDI
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA

Viene rappresentato a questo Ministero che nel settore della vigilanza privata, per quel che attiene ai servizi di scorta valori, si presentano a volte talune circostanze che postulano l'opportunità di introdurre nel sistema alcuni specifici accorgimenti.

Accade, in particolare, che, in situazioni di temporanea, particolare necessità, l'apparato tecnico-strumentale e l'organico degli istituti di vigilanza possa non risultare quantitativamente adeguato alle esigenze espresse dall'utenza.

COPIA COPIA



COPIA

# Ministero dell'Interno

- 2 -

Si tratta, quindi, di casi peculiari, che non giustificano una ulteriore proliferazione di istituti di vigilanza né un aumento delle dimensioni dell'apparato strumentale ed umano in dotazione alle strutture già esistenti, regolato sulle richieste ordinarie della clientela.

Nell'ambito della vigilanza privata, il settore della scorta dei valori è stato oggetto in passato di direttive che hanno introdotto un regime particolare per la gestione dei servizi di portata extraprovinciale. Le disposizioni vennero impartite con circolari n.10.948.10089.D(7)2 del 20.6.73, e n.10.7024.10089.D(1) del 23.11.82, (alle pagine 5 e 6), aventi rispettivamente ad oggetto "Servizi di scorta valori a mezzo di guardie particolari giurate. Licenza di pubblica sicurezza" e "Vigilanza privata- Direttive".

In quelle occasioni, com'è noto, si consentì che guardie giurate e mezzi di un istituto di vigilanza potessero effettuare il servizio di trasporto e scorta valori, in partenza dalla provincia di provenienza, fino alla destinazione finale del viaggio, esorbitando dai limiti territoriali propri della licenza.

Nella seconda delle due circolari citate si stabilì altresì che anche i viaggi di ritorno, per ragioni connesse alle esigenze di maggior economicità dei servizi, potessero essere svolti effettuando un ulteriore servizio di scorta.

Tali accorgimenti, ovviamente, vennero accompagnati da dettagliate prescrizioni che garantissero la piena adeguatezza dei servizi resi e la necessità del controllo, per le quali si rimanda alle direttive citate.

Sopravviene ora, sulla base delle esigenze menzionate in premessa, l'opportunità di tornare sull'organizzazione dei servizi di scorta valori accedendo all'ipotesi che, in casi atipici che dovranno essere adeguatamente rappresentati, gli istituti di vigilanza possano richiedere al questore di giovare dell'intervento di personale (guardie particolari giurate) e mezzi (auto o furgoni blindati) in dotazione di altri istituti di vigilanza abilitati a operare anche in province diverse.

COPIA



COPIA

# Ministero dell'Interno

- 3 -

In tal senso gli istituti potranno presentare al questore una domanda finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art.2 del RDL 26 settembre 1935, n.1952, l'approvazione delle modalità del servizio che intendono attuare, giovandosi del contributo di uomini e mezzi di un altro istituto.

Le istanze potranno essere inoltrate sulla base del presupposto di un temporaneo, anomalo incremento della domanda di servizi di scorta valori, legato a specifiche evenienze effettivamente riscontrabili nella provincia e dovranno recare la denominazione e la sede dell'istituto al quale ci si vuole rivolgere.

Nel caso, inoltre, l'istituto proponente richieda l'approvazione di un servizio da gestirsi con uomini e mezzi di un istituto operante in altra provincia, la domanda dovrà essere corredata della documentazione da cui risulti inequivocabilmente che tutti gli istituti presenti in provincia nel settore della scorta valori siano stati interpellati al riguardo ed abbiano chiaramente espresso l'impossibilità di far fronte alla richiesta in quanto il proprio organico ed il proprio apparato operativo sia già pienamente impegnato a soddisfare le particolari esigenze di servizi di scorta valori del momento.

Si vuole con ciò garantire che la deroga al principio generale della territorialità della licenza sia consentita solo qualora tutte le organizzazioni operanti sul territorio risultino già impegnate a causa della peculiare contingenza che sta alla base delle particolari misure che si vanno ad adottare e quando, pertanto, risulti effettivamente esaurita la capacità degli istituti abilitati ad operare in loco di soddisfare le aumentate esigenze della domanda.

L'istanza, in ogni caso, dovrà includere una analitica descrizione del servizio per il quale si richiede l'approvazione, sicché il questore possa essere in grado di valutarne l'adeguatezza nel suo insieme, inclusa l'idoneità dei mezzi tecnici, delle apparecchiature e degli automezzi utilizzati. Detta richiesta dovrà essere inviata per conoscenza anche al questore della provincia dove ha sede l'istituto che offre uomini e mezzi per il servizio, qualora si tratti di una

COPIA



COPIA

# Ministero dell'Interno

- 4 -

organizzazione extraprovinciale.

Nel valutare siffatte domande il Questore della provincia ove abbia sede l'istituto istante, prima di pronunciarsi, dovrà in primo luogo accertare la sussistenza del presupposto fondamentale relativo allo speciale aumento della domanda di servizi di scorta valori e, nel caso si chieda l'intervento di un istituto posto in una provincia diversa, che risultino preliminarmente interpellati in proposito tutti gli istituti autorizzati ad effettuare la scorta valori nella provincia, e che questi siano impossibilitati a corrispondere alla richiesta.

Il Questore, nel valutare l'istanza, dovrà inoltre accertarsi che l'operazione per la quale si chiede l'approvazione non incida negativamente sull'andamento regolare delle attività di vigilanza privata svolte dall'istituto chiamato a fornire il contributo temporaneo di uomini e mezzi. Se quest'ultimo istituto fosse di provenienza extraprovinciale, l'autorità decidente dovrà altresì interessare in proposito il Questore competente per provincia acquisendone il nulla - osta ad autorizzare l'operazione.

Solo qualora ricorrano effettivamente detti presupposti, considerata altresì positivamente la compatibilità del servizio proposto con le esigenze dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Questore potrà procedere all'accoglimento dell'istanza approvando, ai sensi del sopramenzionato articolo 2 del RDL 26 settembre 1935 n.1952, le modalità del servizio secondo la proposta dell'istituto.

Copia del provvedimento, che recherà un'adeguata motivazione, secondo le indicazioni fornite dalla presente direttiva, dovrà essere trasmessa per notizia a questa Amministrazione Centrale e al Questore della provincia ove ha sede l'istituto i cui uomini e mezzi siano stati ammessi a collaborare al servizio, se di provenienza extraprovinciale. Dovrà pervenire a questo Ministero anche copia dei provvedimenti di diniego.

Per quanto poi riguarda eventuali inconvenienti che si verifichino nel corso della pratica attuazione delle operazioni di cui si parla, si precisa che l'istituto che abbia ottenuto

COPIA



COPIA

# Ministero dell'Interno

- 5 -

l'approvazione secondo i criteri sopradescritti, assume rispetto all'Autorità di P.S. ogni responsabilità circa il regolare svolgimento del servizio prestato, rispondendo anche delle carenze eventualmente verificatesi a cagione del personale dipendente dall'istituto a cui abbia richiesto il supporto o dei mezzi strumentali temporaneamente acquisiti.

La ditta autorizzata ad effettuare la scorta valori, che abbia ottenuto di poter espletare il tipo di servizio di cui si tratta giovandosi delle guardie particolari giurate appartenenti ad un altro istituto, risponderà altresì degli eventuali abusi da queste commessi e dovrà essere, nel caso, sottoposta alle sanzioni stabilite all'art.10 del T.U.L.P.S..

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

DEL MINISTRO

/F

COPIA

MINISTERO  
INTERNO - 288

CIRC.



COPIA COPIA

14

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI  
Servizio Polizia Amm.va e Sociale  
Div. Prima - Sez. II

N.559/C.8319.10089.D.1

Roma, 6 luglio 1994

OGGETTO: Vigilanza privata - Servizi di scorta valori

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
e, per conoscenza:	
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA	PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	LORO SEDI
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA

Viene rappresentato a questo Ministero che nel settore della vigilanza privata, per quel che attiene ai servizi di scorta valori, si presentano a volte talune circostanze che postulano l'opportunità di introdurre nel sistema alcuni specifici accorgimenti.

Accade, in particolare, che, in situazioni di temporanea, particolare necessità, l'apparato tecnico-strumentale e l'organico degli istituti di vigilanza possa non risultare quantitativamente adeguato alle esigenze espresse dall'utenza.

# Ministero dell'Interno

- 2 -

Si tratta, quindi, di casi peculiari, che non giustificano una ulteriore proliferazione di istituti di vigilanza né un aumento delle dimensioni dell'apparato strumentale ed umano in dotazione alle strutture già esistenti, regolato sulle richieste ordinarie della clientela.

Nell'ambito della vigilanza privata, il settore della scorta dei valori è stato oggetto in passato di direttive che hanno introdotto un regime particolare per la gestione dei servizi di portata extraprovinciale. Le disposizioni vennero impartite con circolari n.10.948.10089.D(7)2 del 20.6.73, e n.10.7024.10089.D(1) del 23.11.82, (alle pagine 5 e 6), aventi rispettivamente ad oggetto "Servizi di scorta valori a mezzo di guardie particolari giurate. Licenza di pubblica sicurezza" e "Vigilanza privata- Direttive".

In quelle occasioni, com'è noto, si consentì che guardie giurate e mezzi di un istituto di vigilanza potessero effettuare il servizio di trasporto e scorta valori, in partenza dalla provincia di provenienza, fino alla destinazione finale del viaggio, esorbitando dai limiti territoriali propri della licenza.

Nella seconda delle due circolari citate si stabilì altresì che anche i viaggi di ritorno, per ragioni connesse alle esigenze di maggior economicità dei servizi, potessero essere svolti effettuando un ulteriore servizio di scorta.

Tali accorgimenti, ovviamente, vennero accompagnati da dettagliate prescrizioni che garantissero la piena adeguatezza dei servizi resi e la necessità del controllo, per le quali si rimanda alle direttive citate.

Sopravviene ora, sulla base delle esigenze menzionate in remessa, l'opportunità di tornare sull'organizzazione dei servizi di scorta valori accedendo all'ipotesi che, in casi tipici che dovranno essere adeguatamente rappresentati, gli istituti di vigilanza possano richiedere al questore di giovare dell'intervento di personale (guardie particolari giurate) e mezzi (auto o furgoni blindati) in dotazione di altri istituti di vigilanza abilitati a operare anche in province diverse.



COPIA

# Ministero dell'Interno

- 3 -

In tal senso gli istituti potranno presentare al questore una domanda finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art.2 del RDL 26 settembre 1935, n.1952, l'approvazione delle modalità del servizio che intendono attuare, giovandosi del contributo di uomini e mezzi di un altro istituto.

Le istanze potranno essere inoltrate sulla base del presupposto di un temporaneo, anomalo incremento della domanda di servizi di scorta valori, legato a specifiche evenienze effettivamente riscontrabili nella provincia e dovranno recare la denominazione e la sede dell'istituto al quale ci si vuole rivolgere.

Nel caso, inoltre, l'istituto proponente richieda l'approvazione di un servizio da gestirsi con uomini e mezzi di un istituto operante in altra provincia, la domanda dovrà essere corredata della documentazione da cui risulti inequivocabilmente che tutti gli istituti presenti in provincia nel settore della scorta valori siano stati interpellati al riguardo ed abbiano chiaramente espresso l'impossibilità di far fronte alla richiesta in quanto il proprio organico ed il proprio apparato operativo sia già pienamente impegnato a soddisfare le particolari esigenze di servizi di scorta valori del momento.

Si vuole con ciò garantire che la deroga al principio generale della territorialità della licenza sia consentita solo qualora tutte le organizzazioni operanti sul territorio risultino già impegnate a causa della peculiare contingenza che sta alla base delle particolari misure che si vanno ad adottare e quando, pertanto, risulti effettivamente esaurita la capacità degli istituti abilitati ad operare in loco di soddisfare le aumentate esigenze della domanda.

L'istanza, in ogni caso, dovrà includere una analitica descrizione del servizio per il quale si richiede l'approvazione, sicché il questore possa essere in grado di valutarne l'adeguatezza nel suo insieme, inclusa l'idoneità dei mezzi tecnici, delle apparecchiature e degli automezzi utilizzati. Detta richiesta dovrà essere inviata per conoscenza anche al questore della provincia dove ha sede l'istituto che offre uomini e mezzi per il servizio, qualora si tratti di una

COPIA

MCDUARO  
INTERNO 208

COPIA

# Ministero dell'Interno

- 4 -

organizzazione extraprovinciale.

Nel valutare siffatte domande il Questore della provincia ove abbia sede l'istituto istante, prima di pronunciarsi, dovrà in primo luogo accertare la sussistenza del presupposto fondamentale relativo allo speciale aumento della domanda di servizi di scorta valori e, nel caso si chieda l'intervento di un istituto posto in una provincia diversa, che risultino preliminarmente interpellati in proposito tutti gli istituti autorizzati ad effettuare la scorta valori nella provincia, e che questi siano impossibilitati a corrispondere alla richiesta.

Il Questore, nel valutare l'istanza, dovrà inoltre accertarsi che l'operazione per la quale si chiede l'approvazione non incida negativamente sull'andamento regolare delle attività di vigilanza privata svolte dall'istituto chiamato a fornire il contributo temporaneo di uomini e mezzi. Se quest'ultimo istituto fosse di provenienza extraprovinciale, l'autorità decidente dovrà altresì interessare in proposito il Questore competente per provincia acquisendone il nulla - osta ad autorizzare l'operazione.

Solo qualora ricorrano effettivamente detti presupposti, considerata altresì positivamente la compatibilità del servizio proposto con le esigenze dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Questore potrà procedere all'accoglimento dell'istanza approvando, ai sensi del sopramenzionato articolo 2 del RDL 26 settembre 1935 n.1952, le modalità del servizio secondo la proposta dell'istituto.

Copia del provvedimento, che recherà un'adeguata motivazione, secondo le indicazioni fornite dalla presente direttiva, dovrà essere trasmessa per notizia a questa Amministrazione Centrale e al Questore della provincia ove ha sede l'istituto i cui uomini e mezzi siano stati ammessi a collaborare al servizio, se di provenienza extraprovinciale. Dovrà pervenire a questo Ministero anche copia dei provvedimenti di diniego.

Per quanto poi riguarda eventuali inconvenienti che si verifichino nel corso della pratica attuazione delle operazioni di cui si parla, si precisa che l'istituto che abbia ottenuto

MODULARIO  
INTERNO: 278

COPIA

*Ministero dell'Interno*

- 5 -

l'approvazione secondo i criteri sopradescritti, assume rispetto all'Autorità di P.S. ogni responsabilità circa il regolare svolgimento del servizio prestato, rispondendo anche delle carenze eventualmente verificatesi a cagione del personale dipendente dall'istituto a cui abbia richiesto il supporto dei mezzi strumentali temporaneamente acquisiti.

La ditta autorizzata ad effettuare la scorta valori, che abbia ottenuto di poter espletare il tipo di servizio di cui si tratta giovandosi delle guardie particolari giurate appartenenti ad un altro istituto, risponderà altresì degli eventuali abusi da queste commessi e dovrà essere, nel caso, sottoposta alle sanzioni stabilite all'art.10 del T.U.L.P.S..

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

DEL MINISTRO